

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3619

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori PERA, BUCCIERO, CALLEGARO, MILIO,  
GRECO, CENTARO, SCOPELLITI, BATTAGLIA, VALENTINO,  
CARUSO Antonino, NOVI, PREIONI e CUSIMANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1998**

---

Inserimento nell’articolo 24 della Costituzione  
dei principi del giusto processo

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia ha ratificato, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Con la ratifica, la Convenzione costituisce a tutti gli effetti legge dello Stato. L'articolo 6 della Convenzione sancisce i principi generali cui uno Stato membro dell'Unione deve attenersi nell'esercizio della giurisdizione.

La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali aveva proposto, nel progetto di legge di modifica della seconda parte della Costituzione, la costituzionalizzazione dei principi e delle caratteristiche relativi al processo sanciti dal predetto articolo 6. L'articolo 130 della Costituzione, nel testo di cui al progetto di legge costituzionale, prevedeva che la giurisdizione si attui attraverso giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza, e che ogni processo si svolga nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed entro una ragionevole durata.

Il relatore, onorevole Marco Boato, nella relazione introduttiva al progetto di legge, definiva tale articolo «una delle norme cardine dell'intero processo di riforma del sistema della giustizia, che reca delle disposizioni suscettibili di far evolvere positivamente quel problematico rapporto tra cittadini e giustizia e, più in generale, istituzioni». Il secondo comma dell'articolo 130 del «progetto Boato» costituzionalizzava i diritti della difesa all'interno dell'intero procedimento penale.

Il Parlamento italiano, nel 1989, ha emanato la riforma del codice di procedura penale. Il nuovo codice era ispirato ai principi del processo accusatorio, ponendo al centro dell'intero procedimento la fase dibattimentale. Il dibattimento, in condizione di assoluta parità fra accusa e difesa, era, secondo

l'intenzione del legislatore, il luogo ed il momento di formazione della prova e, pertanto, di assoluta garanzia per le parti.

Gli interventi legislativi successivi ma soprattutto le sentenze della Corte costituzionale hanno, di fatto, scardinato l'intero impianto codicistico, trasformando nei fatti una riforma garantista in un vero e proprio strumento inquisitorio e coercitivo nei confronti degli imputati ed il dibattimento in una fase puramente formale e quasi inutile, volta solo a ratificare le tesi precostituite dall'accusa nella fase d'indagine preliminare.

I principi del processo, soprattutto quello penale, e le garanzie della difesa concernono diritti inviolabili dei cittadini, irrinunciabili in ogni Stato che si definisce di diritto e perciò devono essere enunciati nella Carta costituzionale. Nessuna materia più di quella penale e processuale penale concerne così da vicino i diritti inviolabili della persona e la sua libertà, e ciò è messo in evidenza dalla stessa specifica regolamentazione data dalla Costituzione alla legge penale. L'impianto stesso dell'attuale Costituzione e gli impegni internazionali firmati dall'Italia impongono al Parlamento d'intervenire su tale materia dando rango costituzionale alle norme sancite dall'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

La collocazione di una tale norma deve essere individuata nella prima parte della Costituzione dove sono enunciati i diritti ed i doveri dei cittadini e precisamente nel titolo I, relativo ai rapporti civili. Appare opportuno che i principi relativi al processo ed alla difesa siano inseriti nell'articolo 24 della Costituzione, che riconosce il diritto inviolabile alla difesa in ogni stato e grado del dibattimento.

Il primo comma che si introduce nell'articolo 24 stabilisce che la giurisdizione sia attuata attraverso giusti processi, regolati

dalla legge ed ispirati al principio dell'oralità, concentrazione ed immediatezza. Il processo deve svolgersi in contraddittorio fra le parti, in condizione di parità fra accusa e difesa e davanti ad un giudice terzo. La legge assicura la ragionevole durata dei processi. La forma di trattazione del processo deve essere orale, in udienze ravvicinate e caratterizzato dal principio d'immediatezza. Il principio dell'oralità, così come evidenziato dalla relazione dell'onorevole Boato, deve costituire la linea guida al legislatore per la legislazione ordinaria processuale.

Il secondo comma introdotto nell'articolo 24 costituzionalizza i diritti della difesa

nell'ambito dell'intero procedimento penale. È prevista la costituzionalizzazione: del diritto dell'accusato ad essere informato, nel più breve tempo possibile, dei motivi e della natura dell'accusa a suo carico; del diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie a preparare la difesa; del diritto d'interrogare o far interrogare dal difensore le persone da cui derivano le accuse; della facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio dei testi della difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e dell'acquisizione di ogni prova a discarico; del diritto, ove l'accusato non conosca la lingua italiana, ad essere assistito da un interprete.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione, sono inseriti i seguenti:

«La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice terzo. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o di far interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata».